

- ASSENZE STUDENTI -
VALIDITÀ ANNO SCOLASTICO E DEROGHE AL MONTE ORE
a.s. 2021 -2022

VISTO l'art. 5 comma 2 del Dlgs n. 62/2017 secondo cui *“Le istituzioni scolastiche stabiliscono, con delibera del collegio dei docenti, motivate deroghe al suddetto limite per i casi eccezionali, congruamente documentati, purché la frequenza effettuata fornisca al consiglio di classe sufficienti elementi per procedere alla valutazione”*;

VISTO l'articolo 14, comma 7, del DPR 122/09 che prevede che *“Ai fini della validità degli anni scolastici - compreso l'ultimo anno di corso - per procedere alla valutazione finale di ciascuno studente, è richiesta la frequenza di almeno tre quarti dell'orario annuale personalizzato e che le istituzioni scolastiche possano stabilire, per casi eccezionali, analogamente a quanto previsto per il primo ciclo, motivate e straordinarie deroghe al suddetto limite [dei tre quarti di presenza del monte ore annuale]”*;

CONSIDERATE le specifiche situazioni dovute all'emergenza pandemica;

LIMITE MASSIMO ORE ASSENZA

consentito ai fini del riconoscimento della validità dell'anno scolastico risulta essere descritto nel prospetto allegato

ALLEGATO - QUADRO ORARIO ANNUALE PER CLASSE E INDIRIZZO DI STUDIO

La deroga è prevista per assenze documentate e continuative, a condizione, comunque, che tali assenze non pregiudichino, a giudizio del consiglio di classe, la possibilità di procedere alla valutazione degli alunni interessati”. Il mancato conseguimento del limite minimo di frequenza, comprensivo delle deroghe riconosciute, comporta l'esclusione dallo scrutinio finale e la non ammissione alla classe successiva o agli Esami di Stato conclusivi di secondo ciclo.

Si ritiene utile puntualizzare che nel conteggiare le ore di assenza, effettuate sia durante le lezioni in presenza che in DDI, saranno considerati anche i ritardi, gli ingressi posticipati e le uscite anticipate.

Si precisa che, per l'alunno che non si avvalga dell'insegnamento dell'IRC con derivante regolare permesso annuale di uscita anticipata/ingresso posticipato, concessa/o sulla base di espressa richiesta risultante agli atti della Scuola, nel conteggio finale non confluiranno n. 33 ore totali di non presenza alle lezioni.

Per opportuna informazione e considerati gli adempimenti formali degli scrutini intermedi e finali, **si elencano i suddetti criteri che consentono di derogare (NON verranno conteggiate le assenze in questi casi) esclusivamente rispetto a:**

1. Assenze giustificate per gravi patologie
2. Assenze giustificate per ricoveri ospedalieri prolungati e/o frequenti
3. Assenze per malattie contagiose, con allontanamento dalla comunità scolastica sancito dai servizi di medicina di comunità
4. Assenze giustificate per gravi motivi di famiglia
5. Assenze per malattia su motivata certificazione del medico curante e/o di un medico specialista con certificazione medica prodotta al rientro dalla malattia
6. Assenze per motivi “sociali”, su certificazione analitica dei servizi che hanno in carico gli alunni interessati
7. Assenze per partecipazione ad attività sportive debitamente comunicate e certificate dall'Associazione Sportiva di appartenenza riconosciuta dal CONI
8. Assenze per partecipazione a percorsi di formazione artistici e musicali di comprovata rilevanza
9. Assenze per situazioni di particolare disagio familiare o personale di cui è a conoscenza il consiglio di classe
10. Assenze per terapie mediche certificate
11. Assenze, valutate dal DS in sinergia con il Consiglio di Classe, sulla base di specifiche situazioni soggettive solo nel caso in cui l'alunno sia in obbligo scolastico, non ricadenti in nessuna delle situazioni precedenti.
12. Assenze per precauzionale permanenza a casa per motivi di salute, adeguatamente e tempestivamente comunicata e documentata.